

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEDE Corso della Costituente, 26
C.A.P. – 00040
Centralino - 06 9428611
Fax 06 9499164

Codice Fiscale 01238260580
Partita I.V.A. 00975471004



REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL' ART.113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2018

Art.1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui dall'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 secondo quanto stabilito dai commi 2-3-4 e 5 del richiamato art.113 (d'ora in avanti denominato "fondo"). Ai fini dell'esatta applicazione e per una rapida consultazione di quanto prestabilito dall'art.113 di seguito vengono richiamati i commi di riferimento:

Art.113-comma 2) *"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."*

Art.113-comma 3) *"3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."*

Art.113-comma 4) *"4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori."*

Art.113-comma 5) *"5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2."*

2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori di opere pubbliche, servizi e forniture

all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minor costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

3. Per la ripartizione del fondo deve essere richiamato anche l'art.31 comma 12 del D.Lgs 50/2016: *“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”*
4. Per le attività di collaudo per lavori, forniture e servizi si fa riferimento all'art.102 comma 6 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che:*“6) Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

Art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **Progetto** – Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione dell'opera, lavoro o servizio pubblico da realizzare;
 - **Responsabile del procedimento** (R.U.P.) – come definito dal D.L.gs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
 - **Collaboratori interni** – personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al successivo art.11, pur non firmando elaborati progettuali, amministrativi di direzione lavori, di direzione dell'esecuzione del contratto attinenti alle fasi di gara o di competenza del RUP;
 - **Collaudatore** – tecnico o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate dall'art.102 del D.Lgs. 50/2016;
 - Gruppo di lavoro – insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'ufficio di direzione dei lavori o di direttore dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art.4;
 - **Lavoro** – le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, pianificazione urbanistica, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016, forniture, acquisti, in qualsiasi modo realizzate (*appalto nelle varie procedure, concessione, amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.*);
 - **Fondo** – incentivo complessivo destinato alle funzioni tecniche svolte a norma dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 di cui 80% destinato al fondo per le funzioni tecniche e il 20% destinato al fondo per l'innovazione;

- **Fondo per le funzioni tecniche** (FFT) – l’ottanta per cento (80%) del 2 % del fondo, destinato all’incentivazione dei dipendenti di cui al comma 2 dell’art.113 D.L.gs. 50/2016 calcolato sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara;
- **Fondo per l’innovazione** – il restante venti per cento (20%) del 2% del fondo, *a destinazione vincolata destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche, svolgimento di tirocini e dottorati per la qualificazione a RUP.*

Art.3

Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo, di cui al presente regolamento, è costituito ed alimentato dalle somme pari al 2% derivanti dall’importo complessivo posto a base di gara (*comprensivo dell’importo destinato agli oneri per la sicurezza*) di ciascun lavoro, servizio o fornitura, ed è posto a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi o forniture. Le somme derivanti dal 2% dell’importo posto a base di gara di cui sopra vengono accantonate e liquidate mediante la creazione di un apposito capitolo di Bilancio.
2. Ogni singolo quadro economico di spesa di ciascun progetto di lavori, di servizi o di fornitura, deve comprendere le somme del 2% da destinare al fondo che dovranno essere accantonate nell’apposito capitolo di Bilancio. La previsione del fondo nei rispettivi quadri economici e l’accantonamento delle somme dovrà avvenire anche se l’affidamento avviene mediante procedura negoziata o per lavori di somma urgenza.
3. Il fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’art.15 comma k) del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del 01/04/1999 e dall’art.31 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

Art.4

Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico di Procedimento – RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione del contratto o di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno e da dipendenti di altri Enti Pubblici – vedi art.7, secondo i seguenti criteri:
 - Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata con atto di affidamento di incarico di cui all’art.5, in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Settore competente alla spesa, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
3. All’interno del Gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di direzione lavori o di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell’esecuzione del contratto nel caso di servizi, di verifica di conformità nel caso di forniture, nonché, dei loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici.

Art.5

Atto di incarico

1. Nell’atto di incarico vengono individuati:
 - a) La spesa d’investimento, servizio o fornitura da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa;

- b) L'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale e le prestazioni da svolgere;
 - c) L'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti. Le funzioni di supporto esterne al Settore di spesa saranno individuate dal Responsabile del Settore che svolgerà le funzioni di supporto indicando, sia l'elenco del personale, che le funzioni di supporto con le relative aliquote.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Responsabile del Settore competente su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e costi preventivati.

Art.6

Informazioni e pubblicità

1. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art.7

Rapporti con altri Enti Pubblici

1. E' possibile istituire Gruppo di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31, e 32 del D.Lgs. 267/2000. In tal caso i dipendenti parteciperanno alla ripartizione del Fondo Incentivi secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La parte non liquidata andrà in liquidazione nell'anno successivo.

Art.8

Calcolo del Fondo incentivante

1. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del FONDO da ripartire per l'anno precedente. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti (lavori servizi e forniture) che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche e del Fondo per L'Innovazione. L'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza e manodopera compresi.
2. Saranno ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, escluso l'IVA, indicando nel quadro economico di spesa le somme da accantonare per il FONDO.
3. Per i contratti di lavori pubblici si fa riferimento al quadro economico di approvazione del progetto esecutivo e all'anno di approvazione di questo. Per gli altri contratti si fa riferimento al quadro economico di spesa indicato nella determina a contrarre e all'anno di affidamento del contratto.

Art.9

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
 - Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al Fondo per le Funzioni Tecniche.
2. Il fondo per l'innovazione viene assegnato ad apposito capitolo di Bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
 3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
 4. Il Responsabile del Settore competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse del 20% destinate all'innovazione di cui al presente articolo, è il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. – Ambiente.
 5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Art.10

Calcolo del Fondo per le Funzioni Tecniche

1. L'ottanta per cento (80%) del 2% del Fondo di incentivazione calcolato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, costituisce il Fondo per lo svolgimento delle Funzioni Tecniche per l'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, la parte destinata al Fondo per Funzioni Tecniche è pari al 100% del Fondo stesso.

Art.11

Ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche del singolo intervento tra le varie attività

1. La ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche tra i vari dipendenti, avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre Amministrazioni aggiudicatrici:

LAVORI

ATTIVITA'	PERCENTUALE %	ATTIVITA' SPECIFICA	PERCENTUALE %
Pianificazione	5%	Redazione Programma Triennale	3%
		Espropriazioni	2%
Verifica preventiva dei progetti di lavori	10%	Verifica progetto	7%
		Validazione	3%
Responsabile Unico del Procedimento	40%	Compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e legge 7 agosto 1990, n. 241.	35%
		Eventuali Collaboratori	5%
Fase di aggiudicazione	10%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria in collaborazione con la CUC e con il RUP anche per gli affidamenti sotto soglia.	
		Coordinatore	8%
		Eventuali Collaboratori	2%
Fase esecutiva	35%	Direzione lavori	25%
		Collaudo amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	6%
		Eventuali Collaboratori	4%
	100%		100%

SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA'	PERCENTUALE %	ATTIVITA' SPECIFICA	PERCENTUALE %
Pianificazione	10%	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione del Programma Biennale Servizi e Forniture	7 % Coordinatore 3% Collaboratori
Responsabile Unico del Procedimento	45%	Compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali Collaboratori	40% 5%
Fase di aggiudicazione	10%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria in collaborazione con la CUC e con il RUP anche per gli affidamenti sotto soglia. Attività di acquisto MEPA o equivalenti. Coordinatore Collaboratori	 8% 2%
Fase esecutiva	35%	Direzione Esecuzione del contratto e Verifica conformità acquisti. Eventuali Collaboratori	30% 5%
	100%		100%

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
3. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
4. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
6. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente incrementata da parte del Responsabile del Settore di spesa, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i comunque con una percentuale non superiore al 30% della corrispondente aliquota prevista per la specifica attività. Anche in questo caso, il responsabile dell'attività specifica, sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività stessa (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

9. Nel caso si verifichi, nel corso del tempo, un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art.12 Liquidazione

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore di spesa corrispondente il lavoro, servizio o fornitura che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del settore di riferimento sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione del Fondo per le Funzioni Tecniche del singolo intervento, di cui all'art.11 sarà effettuata di norma a fine lavori, servizio o fornitura. Nel caso in cui i lavori, i servizi o la fornitura vengano svolti ovvero erogati in due o più anni, perché previsto nel quadro economico di progetto nel caso di lavori, nel Capitolato Speciale D'appalto nel caso di servizi o nella pianificazione di spesa nel caso di forniture, sarà possibile erogare ogni anno, entro il mese di gennaio relativamente all'anno precedente, un acconto sul totale della somma spettante nella percentuale di incentivo prevista a norma dell'art.11 per l'importo massimo dell'annualità corrispondente calcolata sulla suddivisione della percentuale del Fondo previsto per la specifica attività svolta da suddividere per gli anni di svolgimento del contratto nel caso di servizi e/o forniture e in rapporto allo stato d'avanzamento dell'opera nel caso di lavori pubblici in rapporto alla percentuale dei lavori effettivamente eseguita, contabilizzata e liquidata. Non potranno essere comunque liquidate le attività svolte in caso di sospensione dei lavori, contenziosi, blocco delle forniture ecc. che abbiano causato il fermo delle attività oggetto del contratto.
7. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. In caso di superamento del predetto limite la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art.13 Decurtazione dell'incentivo al personale

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 11) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art.14

Lavori, servizi e forniture in corso d'opera

1. Ad esclusione delle attività di progettazione, anche se presenti nei quadri economici di progetto approvati, il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) per tutti i lavori, servizi e forniture per i quali vi sia ancora la disponibilità economica secondo il principio di diritto: "*Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)*" enunciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n.118/2016/QMIG e dell'art.113 comma terzo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che, tra l'altro stabilisce il tetto massimo erogabile.

Art.15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alla disposizioni vigenti in materia.

Art.16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nella raccolta dei regolamenti comunali sul sito internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa a disposizione della cittadinanza.